



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'8 marzo 2017, composta da:

Dott. Giampiero PIZZICONI	Presidente f.f.,
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario, relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

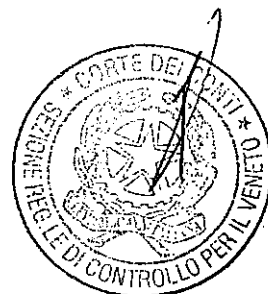
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;



VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

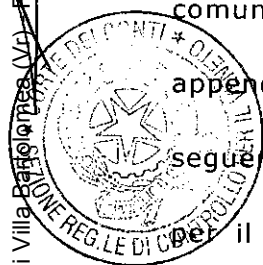
VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/ INPR del 9 marzo 2015 recante "...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) e le annesse appendici, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 87/2016/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2016 nella quale, in ordine al punto D.1., relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: "...i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della



molteplicità delle attribuzioni assegnati alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno”;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, redatta dall'organo di revisione del Comune di Villa Bartolomea sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 12/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art 1, commi 166 e seguenti, della L.266/2005;

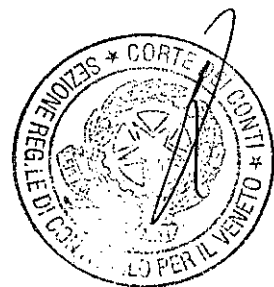
UDITO il magistrato relatore, dott. Tiziano Tessaro;

CONSIDERATO che all'esito dell'istruttoria - con i relativi approfondimenti cognitivi - la Sezione, ritenendo non superati i profili di criticità riscontrati, formula le seguenti conclusioni, con particolare riferimento alle situazioni di seguito descritte.

Tutto ciò premesso

FATTO E DIRITTO

1. La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.



Più specificatamente, in relazione ai controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della legge n. 266 del 2005). Tale controllo è dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione.

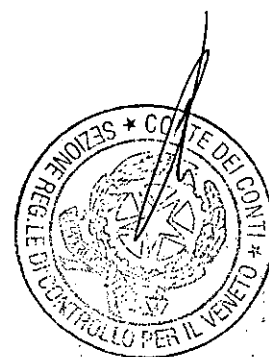
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha altresì chiarito che il sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità, ascrivibile alla categoria del <riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa> (sentenza n. 179 del 2007).

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Infine, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),

introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del surrichiamato d.l. 174, ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali - in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica - è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

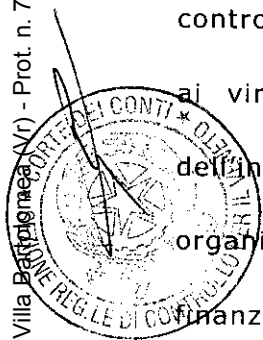
Dal quadro normativo sopra ricostruito - che ha esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale - e dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, consegue che l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto "su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa" perché servono a garantire una vigilanza indipendente sugli "obiettivi di finanza pubblica" e a tutelare



"l'unità economica della Repubblica" (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013) e si pongono in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).

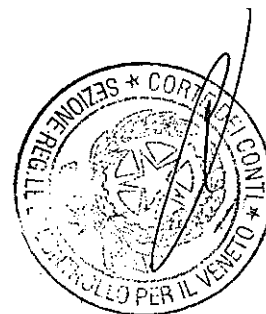
Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

Da quanto prospettato emerge ancora una volta l'importanza che il legislatore assegna al valore dell'effettivo equilibrio di bilancio, presente e futuro, in relazione agli eventi potenzialmente lesivi e a quelli che si concretizzano in fenomeni dissolutori dell'integrità stessa del bilancio degli enti. Di tal che, il sindacato della Corte dei conti seppur incidente sulle risultanze di una specifica gestione (nel caso della presente deliberazione quella riferita al 2014) non può non assumere un assetto "dinamico" estendendosi



anche agli esercizi successivi, mediante apposite richieste istruttorie tese alla conoscenza della situazione gestionale degli esercizi che seguono a quello oggetto di analisi.

Tale aspetto del controllo è finalizzato, proprio nell'ottica del modello delineato dal legislatore, a poter intervenire in un ambito di prospettiva al fine di salvaguardare non tanto gli equilibri che possono essere stati compromessi nelle gestioni precedenti ma, quelli presenti e futuri, la cui tutela rientra primariamente nei compiti della Corte dei conti come garante degli equilibri di finanza pubblica (sul punto confronta questa sezione deliberazioni di indirizzo n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR). Di tal che, l'attenzione della Sezione finalizzata al conseguimento dell'obiettivo sopra richiamato dovrà anche indirizzarsi, nell'ottica di un controllo sugli equilibri di bilancio "a scorrimento", verso fenomeni gestionali, come anche segnalati dall'amministrazione nelle risposte istruttorie, riferiti ad esercizi finanziari successivi rispetto a quello oggetto di indagine al fine di far emergere quelle criticità in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente locale, presenti e futuri. Depone del resto in tal senso la formulazione letterale dell'art. 148 bis del TUEL a mente del quale Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,



dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

All'esito di tale verifica sul rendiconto dell'esercizio tale da pregiudicare gli equilibri dell'esercizio corrente, è d'obbligo per l'Ente l'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria: a conferma cioè del valore dinamico dell'equilibrio di bilancio (Corte cost, n.40/2014), in una prospettiva non più statica, ma che invece consenta di scrutinare la sana gestione dell'ente nei vari cicli di bilancio valutando nel contempo la necessaria continuità dell'azione amministrativa.

Uno specifico approfondimento è stato svolto, sulla scorta delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Sezione Autonomie, oltrechè sulle operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni societarie contemplate dalla legge 190/2014 (e ora previste, con

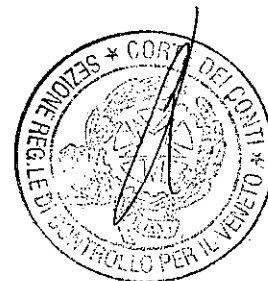


diverse scadenze e contenuti, dal D Lgs 175/2016), sulle modalità con le quali l'Ente ha realizzato la fondamentale operazione propedeutica all'applicazione dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (primo, fra tutti, il principio della competenza finanziaria potenziata) rappresentata dal riaccertamento straordinario dei residui. Il tutto, peraltro, senza tralasciare l'esame accurato delle risultanze dei questionari approvati dalla Sezione Autonomie in ossequio all'art. 1, comma 166, della legge 266/2005, e redatti dall'organo di revisione, che ha quindi imposto il necessario approfondimento istruttorio effettuato dalla Sezione e sfociato nelle specifiche note, ricordate in premessa, per la rilevazione delle criticità gestionali.

2. Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, relazione sul rendiconto 2014, e dai dati in possesso di questa Corte, sono emerse le criticità seguenti.

Una prima significativa criticità è emersa in relazione alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, con riferimento alle quali la Sezione evidenzia i seguenti elementi.

In particolare, il riaccertamento ha determinato un risultato di amministrazione pari a -€ 2.444.875,11 (l'avanzo risultante dal rendiconto 2014 era stato pari ad € 596.939,18), aggravato dall'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità



(quantificato in € 218.885,08), nonostante l'assenza di quote vincolate, neppure per investimenti, generando un avanzo disponibile pari a -€ 2.663.760,20 (l'avanzo non vincolato al 31/12/2014 era stato pari a € 294.414,46).

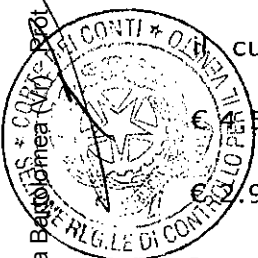
Tale risultato derivava sostanzialmente dalla cancellazione definitiva dei seguenti residui:

- Residui attivi di parte corrente per € 1.160.129,02;
- Residui passivi di parte corrente per € 121.851,40;
- Residui attivi di parte capitale per € 5.979.073,28;
- Residui passivi di parte capitale per € 4.425.248,86;
- Residui attivi Servizi per c/terzi per € 328.225,91,

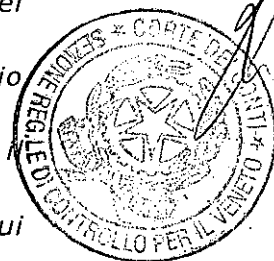
cui totale è di € 7.467.428,21, per la parte attiva, e di € 4.547.100,26 per la parte passiva, con un differenziale finale di € 2.920.327,95.

In esito all'istruttoria svolta è emerso che il Comune di Villa Bartolomea ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui con delibera n. 59 del 15/6/2015. Come noto, tale operazione si è resa necessaria sulla base del disposto normativo di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011 che prevede:

"Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approva-zione del rendiconto 2014, al riaccertamento



straordinario dei residui, consistente: a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a); c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui



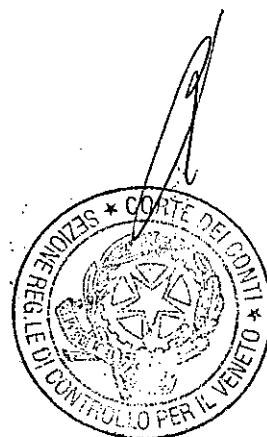
cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13; e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)".

Il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria, cd. "potenziata", prevede che le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. Pertanto, mediante l'attività di riaccertamento straordinario, l'Ente può individuare quei residui che, se pur corrispondendo ad obbligazioni perfezionate, non sono esigibili nell'esercizio in cui tali obbligazioni sono sorte (come previsto dal previgente sistema

contabile), bensì in esercizi successivi in cui tali impegni vanno registrati nelle corrispondenti scritture contabili.

Va rammentato (Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2015/INPR) che *"Un corretto riaccertamento straordinario dei residui – dal lato sia delle entrate che delle spese – e l'istituzione di un "idoneo" Fondo crediti di dubbia esigibilità, costituiscono strumenti basilari per la partenza della nuova contabilità e per la salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il parametro cui deve informarsi l'attuazione della predetta disciplina (in tal senso, cfr. C. cost., sentenza n. 88 del 2014)".* Purtroppo, non va sottaciuto che il principio contabile 9.3 dispone che *"al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni"*. Al riguardo, si evidenzia che la Sezione Autonomie ha ribadito che *"l'operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile"* (Sez. Autonomie n. 4/2015).

A seguito dell'analisi del questionario (ed, in particolare del quadro 1.5.1), è emerso che le operazioni di riaccertamento straordinario hanno comportato l'eliminazione dei vincoli sull'avanzo, mutuati dal rendiconto 2014 per € 302.524,72: il ripristino di detto vincolo avrebbe come conseguenza l'ulteriore peggioramento, per un pari importo, del disavanzo prodotto.



Inoltre il FCDE effettivamente costituito, risultante unicamente dall'esame delle riscossioni Tarsu-Tia-Tari e delle Sanzioni per violazione codice della strada, e quindi omettendo dal calcolo il grado di realizzo di tutte le altre entrate correnti, risulta sottostimato ed evidenzia un comportamento poco rispettoso dei principi contabili con lo scopo precipuo di non aggravare il disavanzo prodotto.

Non risulta poi costituito il fondo per passività potenziali, nonostante il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, che ricopre tale ruolo dal 24/8/2015 a seguito del pensionamento del suo predecessore, nella propria relazione trimestrale del 14/12/2015, in merito alle fatture insolute dell'anno 2014 e precedenti, abbia dichiarato di aver *"riscontrato nel tempo parecchie fatture riferite all'anno 2014 o precedenti non ancora pagate, alcune con copertura dal relativo impegno di spesa e altre senza impegno alcuno. Tra queste desta maggiore preoccupazione la parte relativa alle fatture per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (a tutt'oggi senza contratto sottoscritto di affidamento del servizio) con la ditta SERIT di Cavaion Veronese per € 528.146,62 come da prospetto (allegato alla presente sub G) trasmesso dalla ditta in data 21/10/2015, agli atti comunali al protocollo al n. 15753 del 27/10/2015).*

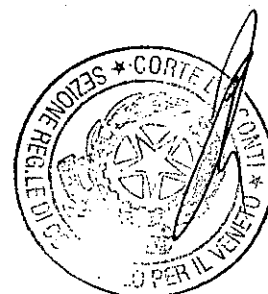
Analoga situazione con la ditta Le.Se. Legnago Servizi Spa (servizio di smaltimento del secco) che a tutt'oggi vanta un

credito nei confronti del Comune di Villa Bartolomea pari a € 145.633,26 a tutto il 30/10/2015 per fatture già emesse.

Situazione molto critica anche per la ditta che da anni gestisce il verde e i parchi comunali, per la quale non sono in grado di quantificare l'importo, (dato che non è stato fatturato), ma che dalle informazioni raccolte sembrerebbe ammontare a circa € 120.000 (stima dell'Amministrazione) o € 150.000 (stima della ditta). Ulteriore verifica che mi riservo di effettuare, è relativa alla situazione delle Cooperative che svolgono servizi per l'Ente".

La possibile presenza di passività potenziali sembra confermata dalla lettura della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2014, a pagina 30 della quale viene riportato che *"L'Ente nel corso del 2014 non ha riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio; alla data della redazione della presente si rileva che sono pervenute soltanto due attestazioni di inesistenza di debiti da parte dei Servizi sulle sei previste"*.

Stanti tali rilievi in merito alla quantificazione del deficit derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario, il Collegio rileva che l'Ente, come risulta dalla istruttoria, si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 3, commi 15 e 16, del D.lgs. n. 118/2011. In base a tale decreto, recante la nuova disciplina contabile, in vigore dal 1° gennaio 2015, *"l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo*



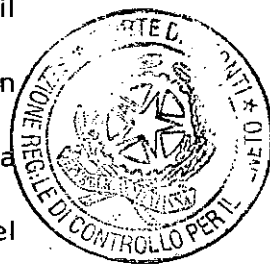
crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti. In attesa del decreto ((...)) di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata".

La norma, infatti, riguarda il disavanzo che si genera solo per effetto dell'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio, del principio della competenza finanziaria potenziata e del nuovo sistema di accantonamento a garanzia della dubbia esigibilità dei crediti (FCDDDE). Diversamente, l'obbligo di procedere alla puntuale eliminazione dei residui dubbi e ed inesigibili e di motivare il mantenimento dei residui in generale sussiste già con riferimento all'art. 228 TUEL.

Orbene, nell'ambito del quadro normativo appena descritto, occorre verificare la ricorrenza dei presupposti in esso previsti ai fini del ripianamento sul lungo periodo del disavanzo c.d. tecnico, come pure il rispetto delle condizioni a tal fine imposte nella quantificazione dell'importo da coprire nei termini anzi detti, in deroga alle modalità e, soprattutto, ai tempi di copertura contemplati dal Tuel, in particolare, dall'art. 187, 1° comma, applicabile dall'esercizio 2015. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che ove *"il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e*

accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188", il quale, a sua volta, dispone che esso possa essere ripianato anche "negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio".

Le problematiche legate alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle poste attive di cui sopra, soprattutto in relazione alla copertura delle spese assunte, aveva indotto la Sezione a richiedere al responsabile dei servizi finanziari del Comune di Villa Bartolomea, con propria deliberazione n. 350/2014/PRSP, di "predisporre, con cadenza almeno trimestrale, un'apposita relazione, validata dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 TUEL, ed approvata dalla Giunta comunale, nella quale vengano specificatamente individuate le spese delle quali viene preclusa l'attuazione, in quanto prive di copertura o sostenibilità finanziaria".



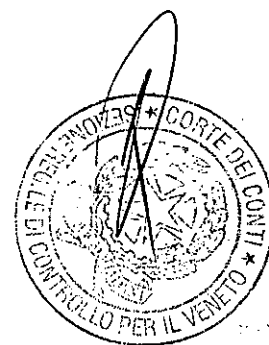
Orbene il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, nella nota del 14/12/2015 prot. n. 18498, acquisita al protocollo di questa Corte al n. 7326 del 14/12/2015, in merito al ripiano trentennale del deficit generato in sede di riaccertamento straordinario ha riferito che "la quota annuale (1/30) pari a € 88.792,01 non è

stata correttamente imputata al titolo I del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017, ma prevista con vendita di immobili senza il dovuto accantonamento al fondo previsto dall'art. 2 - comma 6 della citata Circolare Ministeriale", evidenziando ulteriori perplessità in merito alla tenuta dei conti dell'Ente, considerato che l'alienazione di immobili presenta elevati margini di aleatorietà con riferimento all'an e al quantum, traendo origine da fonti correlate a fattori contingenti che non sono nella completa disponibilità del Comune.

La Sezione rileva poi che nel preambolo della deliberazione di Giunta di riaccertamento straordinario dei residui viene riportato quanto segue "DATO ATTO che la presente deliberazione viene adottata in assenza del parere del Revisore dei Conti, in quanto l'Amministrazione Comunale si è voluta riunire preliminarmente per fare le proprie scelte, dopodiché inoltrerà la presente al Revisore per acquisirne il parere di competenza; a questo punto la Giunta Comunale si riunirà nuovamente per prenderne atto e portare poi il tutto all'attenzione del Consiglio Comunale", in aperto contrasto con i principi contabili (punto 9.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011), anche perché dall'esame della Delibera di Consiglio n. 11 del 29/6/2015, con la quale si sarebbero dovute approvare le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario, si evince che non siano state adottate ulteriori delibere di Giunta di pari oggetto.

La Sezione, al fine di sottolineare la patente illegittimità della citata deliberazione consiliare 11/2015, ritiene necessario evidenziare che la successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 18 gennaio 2016, avente ad oggetto *"Riaccertamento straordinario dei residui: (interpretazione autentica). Integrazione"*, ha come espressa finalità quella di dotare di dispositivo la deliberazione consiliare n. 11/2015, approvata come mera presa d'atto di quanto approvato dalla Giunta in sede di Riaccertamento straordinario dei residui (di cui alla citata delibera n. 59/2015) aggiungendo il seguente capoverso *"Il disavanzo generato dal riaccertamento dei residui venga "spalmato" in un arco di 30 anni, imputando rate costanti già dal prossimo bilancio di previsione E.F. 2015"*.

Ciò doverosamente premesso, dall'esame degli atti e sulla scorta degli approfondimenti istruttori effettuati sui rendiconti 2011, 2012 e 2013, non sembrerebbero quindi sussistere pienamente i presupposti per il ricorso alla più favorevole modalità di ripianamento disciplinata dall' art. 3, comma 17, del D.lgs. n. 118/2011 da parte del comune di Villa Bartolomea, in quanto l'Ente procede con netto ritardo a prendere atto della inesigibilità di fatto di residui anziani, con evidenti lacune della fase del riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 228 TUEL. Come è noto, il mantenimento in bilancio di residui attivi da cancellare (così come la cancellazione di residui passivi da conservare) inficia radicalmente l'attendibilità generale del bilancio e l'effettività del



risultato di amministrazione. A questi fini, il Legislatore conferisce centralità al riaccertamento ordinario dei residui (art. 228, comma 3; principio contabile del 2009 n. 2, punti 75 e ss.), operazione da effettuare separatamente, per i residui attivi (art. 189 TUEL) e per i residui passivi (art. 190 TUEL) ed espressione del principio di veridicità del bilancio e del suo rendiconto (artt. 151, 153, comma 4, e 162 TUEL).

La Sezione infatti, nella propria deliberazione n. 181/2015/PRSP, oltre ad accertare l'inadempimento dell'Ente nella trasmissione del referto prescritto dalla delibera n. 350/2014, e rilevare la situazione di precario e solo formale equilibrio del bilancio del

Comune di Villa Bartolomea in relazione ai numerosi fattori di criticità esposti in motivazione, invitava *"in ogni caso nuovamente l'Amministrazione comunale a una attenta azione di revisione dei residui attivi e passivi in vista dell'entrata in vigore del D.Lgs.*

118/2011", prevedendo la trasmissione degli atti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attivazione di verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196 e dall'art. 148 bis, co. 2, del D.L. 174/2012 convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213.

La Sezione osserva al riguardo che è proprio l'operazione di riaccertamento straordinario a far emergere, del caso, o determinare la formazione di un "disavanzo tecnico" (paragrafo



9.3 del Principio contabile applicato 4.2. allegato ai decreti di cui all'art. 3 del D.lgs. 118/2011). Esso è rappresentato nelle righe denominate "Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate" dell'allegato n. 5/1 al predetto decreto, come è nel caso del comune di Villa Bartolomea. Solo in relazione a tale disavanzo vale la regola di cui all'art. 3, commi 15 e 16, del D.lgs. n. 118/2011. In base a tale decreto, recante la nuova disciplina contabile, in vigore dal 1° gennaio 2015, *"l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti. In attesa del decreto ((...)) di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata"*.



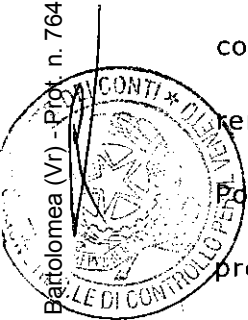
La norma, infatti, riguarda il disavanzo che si genera solo per effetto dell'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio, del principio della competenza finanziaria potenziata e del nuovo sistema di accantonamento a garanzia della dubbia esigibilità dei crediti (FCDDE). Diversamente, l'obbligo di procedere alla puntuale eliminazione dei residui dubbi e ed inesigibili e di motivare il

mantenimento dei residui in generale sussiste già con riferimento all'art. 228 TUEL.

La Sezione sottolinea al riguardo che la norma più sopra citata invocata dal comune, in una interpretazione costituzionalmente orientata, non può che essere circoscritta al solo disavanzo tecnico che si genera per effetto dell'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio, del principio della competenza finanziaria potenziata e del nuovo sistema di accantonamento a garanzia della dubbia esigibilità dei crediti, ma non per i disavanzi sostanziali occultati, per crediti privi, in modo acclarato, di un titolo giuridico o comunque affetti da un tasso di riscossione talmente critico da rendere tale titolo ineffettivo.

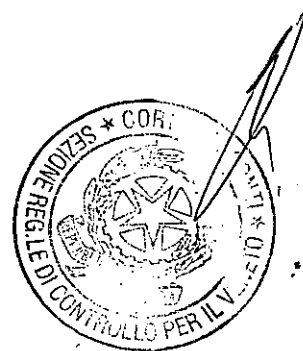
Posto quindi che il riaccertamento ordinario relativo agli esercizi precedenti, fino a quello del 2014, segue le precedenti regole - in virtù delle quali l'ente è tenuto a stralciare i residui inesigibili e quelli di dubbia esigibilità (i quali devono essere portati al conto del patrimonio), e gli eventuali disavanzi della gestione residui dovranno essere ripianati con le regole ordinarie vigenti, ove necessario (art. 194; art. 243-bis; art. 244 TUEL)-, non è corretto andare a ripianare detti debiti spalmandoli all'interno del più favorevole regime trentennale - che rimane straordinario - consentito dalla norma dell'art. 3 dlgs commi 15 e 16 118/2011 sopra citata.

Diversamente opinando - ammettendo cioè che l'ente possa legittimamente procrastinare la verifica dell'esistenza del credito



e del debito pregresso e il suo riaccertamento al c.d. riaccertamento straordinario (che invece riguarda solo l'esigibilità di detti crediti, e quindi il quomodo e non l'an) - l'Ente trasformerebbe il disavanzo sostanziale, occultato negli esercizi precedenti, in "disavanzo tecnico": con ciò violando certamente il canone dell'art. 81 della Costituzione e dell'equilibrio dinamico di bilancio e diluendo impropriamente nei fatti un "disavanzo sostanziale" in un disavanzo tecnico, confondendone le relative grandezze che il legislatore -per il diverso regime sopra descritto- vuole tenere ben distinte, alterando nel contempo la rappresentazione contabile e violando tra gli altri i principi di veridicità e annualità del bilancio. Come è noto, il mantenimento in bilancio di residui attivi da cancellare (così come la cancellazione di residui passivi da conservare) inficia radicalmente l'attendibilità generale del bilancio e l'effettività del risultato di amministrazione.

Ma, in tal modo, si determinerebbero ingiustificate disparità di trattamento, ad esempio, tra un Comune che, correttamente operando il riaccertamento, o semplicemente perché si trova in situazione di disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2014, ricorre alla procedura di riequilibrio e un Comune che, in situazione di disavanzo sostanziale, per mezzo del riaccertamento dissimula la propria situazione finanziaria ripianandola in trent'anni. In tal modo viene meno anche la corretta imputazione della responsabilità finanziaria ed



amministrativa di ciascun esercizio finanziario e di coloro che a livello di governo e di amministrazione hanno operato in modo non conforme ai principi contabili.

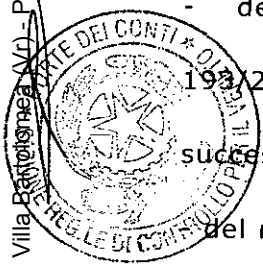
Di talché le risultanze istruttorie evidenziano l'impossibilità di fornire una rappresentazione della situazione contabile in linea con i principi della contabilità armonizzata enunciati espressamente come finalità del coordinamento finanziario, ai fini dell'art. 117, comma 3, Cost.

3. Dall'istruttoria, si ricava comunque - al di là di quanto sin qui scrutinato - una situazione di precarietà degli equilibri di bilancio, già emersa nell'esame:

- del rendiconto 2011, sfociato nelle deliberazioni n. 193/2014/PRSP (PRA) in data 17 dicembre 2013 e, successivamente, n. 350/2014/PRSP in data 26 maggio 2014;

del rendiconto 2012, visto il sostanziale permanere delle criticità rilevate, sfociato nella delibera n. 181/2015/PRSP, nella quale veniva anche accertato l'inadempimento del Comune di Villa Bartolomea nella trasmissione dei referti prescritti dalla delibera n. 350/2014, rilevante ai fini di quanto stabilito dall'art. 148 bis del Tuel, e pertanto si trasmettevano gli atti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attivazione di verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile dell'Ente;

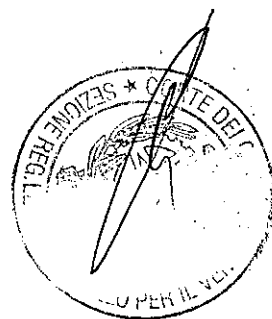
- del rendiconto 2013, visto il sostanziale permanere delle criticità rilevate, sfociato nella deliberazione n. 202/2016/PRSP in data 24



febbraio 2016, nella quale la Sezione si riservava di effettuare ulteriori separate istruttorie in base alle risultanze dell'apposita ispezione del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che nel frattempo fossero pervenute.

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2014, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266 e dai dati in possesso di questa Corte, sono emerse una serie di criticità, oltre a quelle già evidenziate in tema di riaccertamento straordinario dei residui, di seguito compendiate, che confermano l'esame prognostico effettuato da questa Corte per le precedenti annualità:

- permane una certa fragilità degli equilibri di bilancio indotta dall'elevato grado di rigidità della spesa per onorare le quote di ammortamento dei muti (assunti nelle annualità precedenti) e per far fronte alla spesa per il personale: il grado di rigidità della spesa corrente si attesta al 48,85%;
- persistono i gravi problemi di liquidità dell'Ente, che anche nel 2014 ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria; in particolare l'entità delle somme utilizzate è stata pari a € 3.903.607,46 (e non 1.533.207,74 come indicato nel questionario, che rappresenta il limite dell'anticipazione concedibile), per 166 giorni di utilizzo, rimborsando integralmente a fine anno le anticipazioni concesse;
- vengono mantenuti di residui attivi vetusti correnti per un totale di € 557.603,67, il cui tasso di smaltimento nel 2014 è stato del 10,3% per riscossione, prevalentemente del titolo I; questo



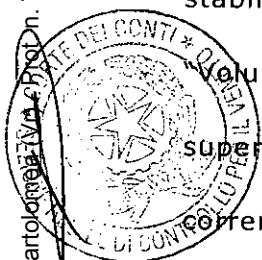
elemento avvalora ulteriormente la difficoltà di riscossione dei crediti da parte del Comune, che al 31/12/2014 non ha accantonato alcuna quota di avanzo per fondo svalutazione crediti, nonostante le disposizioni previste dall'art. 6 co. 17 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla l. n. 135/2012, nonché art. 1 co. 17 del D.L. n. 35/2013. Considerato poi che l'ammontare dei residui attivi correnti vetusti risulta superiore all'avanzo non vincolato, l'Ente presenta potenzialmente di un ulteriore elemento di squilibrio per la gestione effettiva;

- si segnala anche per il 2014 il rispetto border line della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 4 del D.M. 18/02/2013

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente", con uno scarto dell'1,4% (valore dell'indicatore 38,6%

a fronte di una soglia del 40%), che nel 2013 presentava un'incidenza del 37,1%;

- viene conservato, per la parte capitale, un volume di residui passivi vetusti (5,4 milioni di euro) e di residui attivi vetusti (7,8 milioni di euro), che non hanno subito significative riduzioni nel corso del 2013 e 2014; tali residui derivano dall'urbanizzazione della ZAI della frazione di Carpi, per la quale l'iter di alienazione dei lotti ancora invenduti non sembra dare risultati, se non per qualche manifestazione di interesse, non concretizzatasi. La Sezione richiama l'attenzione sul fatto che, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, sono stati cancellati



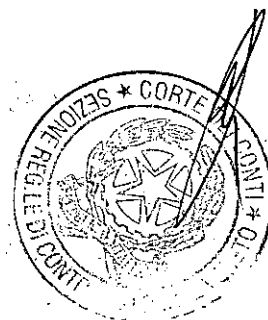
definitivamente residui attivi di parte capitale per € 5.979.073,28 e residui passivi del titolo II per € 4.425.248,86 e che non è stata effettuata alcuna reimputazione agli esercizi successivi di residui derivanti da investimenti;

- emerge, sulla base della relazione trimestrale del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del 14/12/2015, formulata in ossequio alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 350/2014/PRSP, l'esistenza di parecchie fatture riferite all'anno 2014 o precedenti non ancora pagate, alcune con copertura dal relativo impegno di spesa e altre senza impegno alcuno, il cui ammontare supera l'importo indicato al quadro "Dimostrazione del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2013" alla riga "Differenza tra il saldo finanziario e saldo obiettivo finale", pari ad € 190.000,00, configurando una possibile elusione dei vincoli del patto di stabilità mediante sospensione di pagamenti;

- si rileva che l'ammontare dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati a tutto il 31 dicembre 2013 rimasti da estinguere al 31.12.2014 era pari a:

- a) euro 318.577,34 per debiti di parte corrente,
- b) euro 191.650,25 per debiti di parte capitale,

anche in questo caso configurando una possibile elusione dei vincoli del patto di stabilità mediante sospensione di pagamenti e la violazione dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, ora art. 183 del Tuel, in tema di tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed



appalti. In particolare dalla lettura della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2014 emerge che *"Dalle comunicazioni presentate nell'anno 2014, risulta che i ritardi nei pagamenti siano dovuti a carenza di liquidità"*;

- non risultano effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 6, co. 4, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012, relativamente alla nota informativa; in particolare l'Organo di revisione, nella propria relazione al rendiconto 2014, ha dichiarato che *"È stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2014 con due delle tre società partecipate ai sensi dell'art. 6 del D.L. 95/2012, come da nota informativa asseverata allegata al rendiconto (in particolare manca quella di Acque Veronesi)"*;

si rileva, anche per l'anno 2014, il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 7 del D.M. 18/02/2013

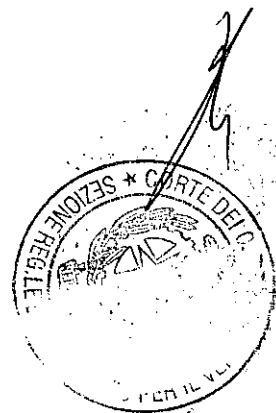
"Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)": lo stock complessivo del debito (stock debito/entrate correnti) si attesta al 180,98%, in presenza di un risultato contabile di gestione positivo;

- si rileva, anche per l'anno 2014, il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 6 del D.M. 18/02/2013 *"Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III [...] superiore al 39 per cento [...]"*, con un'incidenza pari al 40,75%;

- viene superato il limite per le forme di lavoro flessibili previsto dal comma 28, art. 9, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, considerato che nel 2014 è stato impegnato il 113,35% degli impegni assunti per le stesse finalità nel 2009: la spesa complessivamente impegnata è stata pari a € 674.924 a fronte di un impegnato 2009 di € 595.420,00, addirittura in peggioramento rispetto al 2013, che aveva visto impegni per forme flessibili pari a € 655.596,84;

- l'Ente non ha provveduto alla verifica degli effettivi fabbisogni di personale ed alla conseguente rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6, co.1, del d.lgs. n.165/2001, pur dando dà atto che l'Ente non ha effettuato assunzioni di nuovo personale nel corso del 2014, eccettuate le forme flessibili;

- l'Ente, alla chiusura dell'esercizio 2014, non era dotato di inventari aggiornati sullo stato di effettiva consistenza del patrimonio. L'Organo di revisione ha provato a giustificare tale inadempimento affermando che *"Nel 2015 si è provveduto all'aggiornamento del solo inventario dei beni immobili. Nel 2015*



è stato dato incarico a ditta esterna per l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili".

Infine l'Organo di revisione, nella propria relazione al rendiconto 2014, ha dichiarato che *"L'Ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario; esistono solo per i beni immobili rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'Ente", sollecitando "un rapido e tempestivo aggiornamento dell'inventario dei beni mobili il cui ultimo aggiornamento risale all'anno 2010".*

Questa Sezione, conclusivamente, riscontrato che in relazione al conto consuntivo 2014 viene confermata una situazione di potenziale grave criticità, resa più evidente dalle operazioni propedeutiche al riaccertamento straordinario dei residui, ritiene che vada assunta specifica pronuncia ai sensi del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in L. n. 213 del 7 dicembre 2012, in relazione alle medesime.

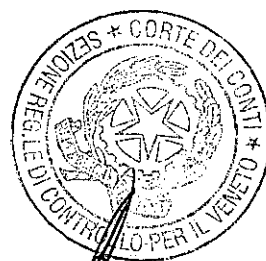
P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria:

- rileva la criticità derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario, con la impropria inclusione nel c.d. disavanzo tecnico di poste derivanti dal riaccertamento ordinario e con la conseguente alterazione sostanziale degli equilibri di bilancio;



- invita pertanto l'ente all'osservanza scrupolosa delle regole stabilite dal D.lgs. 118/2011 volte, tra l'altro, a una verifica puntuale degli anzidetti equilibri di bilancio, attuando nel contempo un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente tale da garantire la piena aderenza ai canoni costituzionali sopra ricordati;
- accerta il permanere di una situazione di fragilità degli equilibri di bilancio derivante dal reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, dal mantenimento di una cospicua massa di residui vetusti sia di parte corrente che di parte capitale e dallo sfioramento del parametro ministeriale n. 7 del D.M. 18/02/2013;
- suggerisce altresì, ai fini della permanenza degli equilibri, di procedere senza indugio all'avvio di un programma serio e continuativo di revisione della spesa atto a ridurre la rigidità della stessa, che nel 2014 si è attestata al 48,85%;
- invita a porre in essere tutti gli adempimenti relativi al rispetto della tempestività dei pagamenti;
- raccomanda una ricognizione completa delle passività potenziali mediante la disamina delle attestazioni di inesistenza di debiti, da prodursi necessariamente da parte di tutti i Responsabili di servizio, al fine di scongiurare ulteriori elementi di potenziale criticità per gli equilibri di bilancio;
- invita il Comune di Villa Bartolomea ad effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 6, co. 4, del d.l. n. 95/2012,



convertito dalla l. n. 135/2012, relativamente alla nota informativa e di monitorare più attentamente la partecipazione in Acque Veronesi;

- raccomanda altresì una più attenta governance nei confronti degli organismi partecipati dall'Ente;
- accerta la violazione delle norme poste a contenimento della spesa per il personale, in particolare per quanto concerne il superamento della soglia stabilita dal parametro di deficitarietà n. 6 e di quello previsto dal comma 28, art. 9, del D.L. n. 78/2010 per le forme di lavoro flessibili;
- invita l'Ente a provvedere alla verifica degli effettivi fabbisogni di personale ed alla conseguente rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6, co.1, del d.lgs. n. 165/2001;
- invita l'amministrazione comunale di Villa Bartolomea (VR) a procedere senza indugi all'aggiornamento annuale dell'inventario, al fine di predisporre il rendiconto della gestione, ed in particolare il conto del patrimonio, in modo che esso sia rappresentativo dell'effettiva consistenza patrimoniale dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 230 comma 7 del Tuel;
- invita nel contempo l'Ente a porre in essere le necessarie iniziative per evitare nelle future gestioni il verificarsi di criticità;
- si riserva, in sede di esercizio dei medesimi controlli sugli

esercizi finanziari successivi di verificare che l'amministrazione si sia attivata nel senso indicato;

- trasmette gli atti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attivazione di verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, co. 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196, indicate in premessa e dall'art. 148 bis, co. 2, del D.L. 174/2012 convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;
- dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti del Comune di Villa Bartolomea (VR) per quanto di rispettiva competenza, nonché alla locale Procura della Corte dei conti per i profili di eventuale competenza..

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'8 marzo 2017.

Il magistrato relatore

Il Presidente f.f.

Dott. Tiziano Tessaro

Dott. Giampiero Pizziconi



Depositato in Segreteria il 01/06/2017

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

